Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 29 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 5 aprile 1973, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

PASTORE Ernesto, il 17 dicembre 1970 in S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). — Dipendente di un istituto di credito, all'interno del quale avevano fatto irruzione due rapinatori armati, non esitava, unitamente al proprio Direttore, ad affrontarli arditamente, nonostante la loro reazione armata, e ad inseguirli fin sulla strada, nel tentativo di impedirne la fuga. Ammirevole esempio di dedizione al dovere e di assoluto sprezzo del pericolo.

PRIOLO Alfredo, il 17 dicembre 1970 in S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). — Direttore di un istituto di credito, all'interno del quale avevano fatto irruzione due rapinatori armati, non esitava ad affrontarli arditamente, assiene ad un collaboratore. Con la sua decisa reazione, provocava la fuga dei malviventi, ma rimaneva gravemente ferito dalla feroce reazione armata degli stessi. Ammirevole esempio di attaccamento al dovere e di assoluto sprezzo del pericolo.

ZAMPIGHI Vincenzo, il 28 agosto 1971 in Brindisi. — Passeggero di una motonave improvvisamente incendiatasi in prossimità della costa, continuava a lungo a prodigarsi, noncurante del grave rischio personale, in favore di altri naufraghi, che, smarriti, imploravano aiuto. Riusciva, così, con successivi, ardimentosi interventi, a porre in salvo numerosi sventurati, che, allo stremo delle forze, rischiavano di annegare. Nobile esempio di operante altruismo e di sereno coraggio.

MARZO Mario, carabiniere, il 26 settembre 1971 in Sinnai, località « Campu Omu » (Cagliari). — Udite le grida di terrore di un gruppo di persone, che, all'interno di un fabbricato, stavano per essere travolte dalle acque turbinose di un torrente in piena per un violento nubifragio, non esitava, con sereno sprezzo del pericolo ed eccezionale abnegazione, ad affrontare più volte l'impeto della corrente per trasportare in salvo a spalla i malcapitati. Malgrado allo stremo delle forze e quasi sommerso dalle acque, continuava nella sua ardimentosa e generosa opera, finchè riusciva a porre in salvo tutti i pericolanti.

MEDAGLIE DI BRONZO

TROMBETTA Pierangelo, guardia di finanza, il 16 agosto 1969 in Isola delle Femmine (Palermo). — Accortosi che un ragazzo stava per essere travolto dal mare in burrasca, non esitava a portarsi, con ardimentosa determinazione, in suo aiuto, ma, trovatosi, anch'esso, in difficoltà, per la forza dei marosi e per i movimenti scomposti del pericolante, doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

DE DONNO Luigi, brigadiere dei carabinieri, il 15 settembre 1971 in Savignano Irpino (Avellino). — Informato che si era sviluppato un violento incendio in uno stabile, in cui alcune bombole di gas minacciavano di esplodere, non esitava ad addentrarsi animosamente, fra le fiamme con due dipendenti e, superata la cortina di fumo e di fuoco, riusciva ad interrompere la fuoruscita del gas, trasportando, quindi, allo aperto i contenitori. Investito durante tali operazioni da schegge e da calcinacci per l'esplosione di un recipiente di kerosene, continuava, benchè ferito, a prodigarsi ogni sforzo per scongiurare ogni ulteriore danno a persone e cose.

MAURIELLO Giuseppe, appuntato dei carabinieri, il 15 settembre 1971 in Savignano Irpino (Avellino). — In occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabile, in cui minacciavano di esplodere alcune bombole di gas, unitamente ad un sottufficiale e ad un subalterno non esitava ad addentrarsi animosamente fra le fiamme e, superata la cortina di fumo e di fuoco, riusciva ad interrompere la fuoruscita del gas ed a trasportare i contenitori all'aperto, scongiurando più gravi conseguenze per persone e cose.

VITULLO Michelino, carabiniere, il 15 settembre 1971 in Savignano Irpino (Avellino). — In occasione di un violento incendio sviluppatosi in uno stabile, in cui minacciavano di esplodere alcune bombole di gas, unitamente ad un sottufficiale e ad un altro superiore non esitava ad addentrarsi animosamente fra le fiamme e, superata la cortina di fumo e di fuoco, riusciva ad interrompere la fuoruscita del gas ed a trasportare i contenitori all'aperto, scongiurando più gravi conseguenze per persone e cose.

DE GRANDI Gaspare, il 9 aprile 1972 in Ciano D'Enza (Reggio Emilia). — Spinto da ardimentoso altruismo, non esitava a tuffarsi nelle gelide e vorticose acque di un torrente, per trarre in salvo un giovane, che, sbalzato in acqua ed infortunato per il rovesciamento della propria imbarcazione durante una competizione sportiva, era venuto a trovarsi in balia della corrente ed ormai in procinto di annegare.

CHIEA Giampietro, guardia di finanza, il 1° maggio 1972 in Valtournanche Breuil-Cervinia (Aosta). — In servizio di pattuglia nei pressi di un ghiacciaio, con ardimentoso impulso di abnegazione, non esitava a calarsi in un burrone, in difficili condizioni ambientali e nonostante fosse privo di adeguate attrezzature per trarre in salvo una sciatrice, che, cadutavi accidentalmente, era rimasta priva di sensi sul ciglio di un crepaccio.

(2125)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1045**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Neurochirurgia;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Malattie metaboliche e del ricambio;
Chirurgia vascolare;
Chimica e microscopia clinica;
Ottica fisiopatologica;

Neuroradiologia;
Gastroenterologia;
Neuropsichiatria infantile;
Radioterapia;
Nefrologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 54. — SCIARRETTA

AVVISO DI RETTIFICA
(Legge 1° novembre 1973, n. 754)

Nell'articolo unico della legge 1° novembre 1973, n. 754, recante « Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 novembre 1973, dove è scritto: «...legge 9 *novembre* 1967, n. 952...» leggasi «...legge 9 *ottobre* 1967, n. 952...».

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1973.
Sostituzione di un membro della commissione interministeriale per i concorsi e le operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 1939, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visto il decreto ministeriale n. 2/228325 del 9 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1973, registro n. 18 Finanze, foglio n. 51, con il quale fu nominato componente della commissione di cui sopra il dott. Parigino Marchi;

Considerato che il dott. Parigino Marchi è stato collocato a riposo su domanda a decorrere dal 1° giugno 1973;

Ritenuto di dover sostituire il dott. Parigino Marchi con il dott. Enrico Parziale, direttore di divisione nel Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali;

Decreta:

Il dott. Enrico Parziale, direttore di divisione nel Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, è nominato componente della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1973

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1974
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 327

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.
Costituzione del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1971, con il quale sono stati costituiti i collegi stessi;

Visti gli articoli 1 e 2 del proprio decreto 13 dicembre 1972 con il quale è stato istituito il compartimento doganale di Firenze con competenza territoriale sugli uffici doganali dipendenti dalle circoscrizioni doganali di Firenze e Livorno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del nuovo collegio compartimentale di Firenze;

Viste le terne dei membri effettivi e supplenti designati dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nell'ambito territoriale del compartimento doganale di Firenze;

Visto l'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai membri dei collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Considerato che i fondi occorrenti per le spese relative al funzionamento del collegio medesimo gravano sul capitolo 1609 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri;

Decreta:

Art. 1.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Firenze, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Tagliarini dott. Antonino, presidente;

Giannini Silvio, Giannotti dott. Valentino, Lenzi dott. ing. Zeffiro, Maffei dott. prof. Carlo, membri effettivi scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Leonori ing. Antonio, Rivarola dott. Franco, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il vice direttore Franchitto Carlo in servizio presso il compartimento doganale di Firenze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 97

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Lentini a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 13 aprile 1972, n. 83, del comune di Lentini;

Vista la decisione con la quale il C.P.C. di Siracusa approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 95.000.000, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Lentini un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'architetto Antonino Greco, il comune di Lentini è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 95 milioni, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lentini un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 8.072.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 95.000.000, da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Lentini il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1974
Registro n. 5 *Grazia e giustizia, foglio n.* 7

(2544)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1973.

Proroga fino al 31 dicembre 1974 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964 sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il proprio decreto del 30 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 12 marzo 1973, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1973 le disposizioni contenute nel proprio decreto dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui all'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti ai fini del conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui sopra, si rende opportuno continuare ad assicurare anche nell'anno 1974 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra e che intendono prestare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, debbono darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Durante l'anno 1974 sui pagamenti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione nella misura dello 0,40 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite massimo dello 0,30 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 4

(2546)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Colorificio Attiva - stabilimenti di Genova Rivarolo e Pozzolo Formigaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Colorificio Attiva - stabilimenti di Genova Rivarolo e Pozzolo Formigaro (Alessandria), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Colorificio Attiva - stabilimenti di Genova Rivarolo e Pozzolo Formigaro (Alessandria).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 maggio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Bova Marina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 gennaio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del territorio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bova Marina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i quadri naturali formati dal mare e dai rilievi collinari ricchi di lussureggiante vegetazione, nonché meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione ed alle accidentalità dei colli, colline e valli: quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bova Marina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: fogli catastali numeri 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; pertanto il perimetro parte dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Condofuri, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 22, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 23, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio 25, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 18, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 19, indi da detta linea fino all'intersezione della linea limite del foglio 20, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea del foglio 29, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Palizzi, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Jonio sopra detto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di Bova Marina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 gennaio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

COMMISSIONE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 1

Oggi 26 gennaio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) BOVA MARINA. — Protezione di una zona del territorio comunale;

(*Omissis*)

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno il vice presidente riferisce che la zona tinteggiata in colore verde sulla planimetria, inviata già da tempo ai vari membri della commissione, ha rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Detta zona è delimitata dal perimetro formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Condofuri, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 22, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 23, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 25, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 18, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 19, indi da detta linea fino all'intersezione della linea limite del foglio 20, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea del foglio 29, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Palizzi, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Jonio sopra detto.

(*Omissis*).

Dopo un'ampia discussione, nel corso della quale sono state fornite ai vari membri delle delucidazioni in merito alla legge del regolamento, la commissione approva all'unanimità le proposte surrichiamate.

(*Omissis*).

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1974.
Colorante per gasolio da riscaldamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 9;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9, nonché norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale;

Visti i decreti ministeriali 10 agosto 1972 e 14 novembre 1973, concernenti modificazioni al decreto ministeriale 27 ottobre 1971;

Ritenuta l'opportunità di consentire, in alternativa al colorante liquido scarsamente disponibile sul mercato nell'attuale momento, l'impiego di colorante solido per la colorazione degli oli da gas suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza, fino al 30 aprile 1974, l'impiego del colorante Rosso Somalia III e delle altre sostanze identiche di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 1971, nella misura di grammi tre per quintale, per la colorazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi ammessi, in alternativa al colorante liquido previsto dal decreto ministeriale 10 agosto 1972.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(2592)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667 che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 22 settembre 1969, concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il quinquennio 22 settembre 1969-21 settembre 1974;

Considerato che il dott. Giovanni Bilotti, componente del predetto comitato nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato collocato a riposo a far data dal 30 giugno 1973;

Attesa la necessità di nominare un altro componente in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sostituzione del dott. Giovanni Bilotti;

Decreta:

La dott.ssa Francesca Adinolfi Marinelli è nominata componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, in sostituzione del dott. Giovanni Bilotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(2495)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla composizione del collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visti gli articoli 10, lettera *d*), e 11 dello statuto dell'Associazione predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1972, concernente la costituzione del collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la nota n. 187792 del 5 dicembre 1973, con la quale il Ministro per il tesoro comunica che la dottoressa Antonietta Troiani, membro del collegio dei sindaci dell'ente in oggetto, in rappresentanza del predetto dicastero, è stata collocata a riposo e designa in sua sostituzione il dott. Gaetano Grandinetti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo anzidetto;

Decreta:

Il dott. Gaetano Grandinetti è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione della dott.ssa Antonietta Troiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2401)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « BI-DROL-Vitamina B1 Asti » della ditta Aldo Asti di Milano (Decreto di revoca n. 4379/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S., in data 10 agosto 1955 e 12 novembre 1955, con i quali vennero registrate ai numeri 12215, 12215/A e 12215/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « BI-DROL-Vitamina B1 Asti » (6 fiale × 2 cc. da 50 mgr) nonchè le sue serie (6 fiale × 1 cc. da 25 mgr) e (6 fiale × 2 cc. da 100 mgr) a nome della ditta Aldo Asti, con sede in Milano, via Castelmorrone, 28, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « BI-DROL-Vitamina B1 Asti » nelle preparazioni (6 fiale × 2 cc. da 50 mgr), (6 fiale × 1 cc. da 25 mgr) e (6 fiale × 2 cc. da 100 mgr) registrata ai numeri 12215, 12215/A e 12215/B in data 10 agosto 1955 e 12 novembre 1955 a nome della ditta Aldo Asti di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anallergocillina » categoria aspecifica, della ditta A.P.O. - Antibiotic Pharm Organisation di Milano (Decreto di revoca n. 4380/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1961 con il quale veniva registrata al n. 12514/B la categoria « Aspecifica » della specialità medicinale denominata « Anallergocillina » a nome della ditta A.P.O. (Antibiotic Pharm Organisation) con sede in Milano, via Francesco Redi, 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa, con sede in Ospitaletto di Cormano (Milano);

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « Aspecifica » della specialità medicinale denominata: « Anallergocillina » (flaconcino da 500.000 U.I. + fiala da 3 cc. di solvente), registrata al n. 12514/B in data 27 dicembre 1961 a nome della ditta A.P.O. Antibiotic Pharm Organisation di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento e Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli atti 16 giugno 1971, n. 700, dell'amministrazione provinciale di Caltanissetta e 7 febbraio 1972, n. 190, dell'amministrazione provinciale di Agrigento, con i quali le suddette amministrazioni hanno chiesto la classificazione tra le provinciali della strada interprovinciale « Licata-Butera », comprese tra la strada provinciale n. 48 « Ficuzza-Falconara » e la strada provinciale « Licata-Riesi », dell'estesa di km. 10 + 000;

Visto il voto 12 settembre 1973, n. 718, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada interprovinciale di cui alle premesse di km. 10 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale ed attribuita alle amministrazioni provinciali di Agrigento-Caltanissetta per i tratti di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1974

(2456) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1974.

Classificazione tra le comunali di strade e piazze in comune di Civitella Paganico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 27 dicembre 1968, n. 83, con il quale il comune di Civitella Paganico ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade e le piazze del borgo di servizio di « Monte Antico »;

Visto il voto 9 ottobre 1973, n. 703, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le strade e le piazze del borgo di servizio suddetto possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le strade e le piazze del borgo di servizio di « Monte Antico » ed incluse nel novero delle strade e delle piazze del comune di Civitella Paganico (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1974

(2455) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1974.

Regolamento per l'esecuzione degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati delle carriere del personale civile del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernenti la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati civili delle carriere delle Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di stabilire i coefficienti numerici massimi da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ogni carriera degli impiegati civili del Ministero dell'interno;

Sentito il parere, espresso nella seduta del 30 luglio 1973, dal consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per il personale delle carriere della amministrazione civile dell'interno, per quelle del personale di pubblica sicurezza e del personale dei ruoli della protezione civile e dei servizi antincendi, con esclusione delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco;

Sentito il parere, espresso nella seduta del 27 settembre 1973, dal consiglio di amministrazione della A.A.I., per quanto concerne il personale dei ruoli dell'A.A.I.;

Sentito il parere, espresso nella seduta del 15 dicembre 1973, dalla commissione di avanzamento, per quanto concerne il personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentito il parere, espresso nella seduta del 22 dicembre 1973, dalla giunta del Consiglio superiore degli archivi, per quanto concerne il personale dei ruoli dell'amministrazione degli archivi di Stato;

Sentito il parere, espresso dalla sezione 1ª del Consiglio di Stato in data 25 gennaio 1974, n. 2892/73;

Decreta:

Art. 1.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo, da attribuire nella compilazione del rapporto informativo e nella formulazione del giudizio complessivo, sono, per le carriere direttive del Ministero dell'interno, i seguenti.

Coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . punti 24
2) Qualità del servizio prestato . » 10
3) Capacità organizzativa . . . . . . » 15
4) Rendimento . . . . . » 24
5) Cultura generale e capacità professionale . . . . » 15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore . . . . » 12

Punteggio massimo complessivo . . punti 100

Art. 2.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo, da attribuire nella compilazione del rapporto informativo e nella formulazione del giudizio complessivo, sono, per le carriere di concetto del Ministero dell'interno, i seguenti.

Coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . punti 26
2) Qualità del servizio prestato . . . » 10
3) Capacità organizzativa . . . . . . » 10
4) Rendimento . . . . » 27
5) Cultura generale e capacità professionale . . . . punti 15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore . . . . » 12

Punteggio massimo complessivo . . . punti 100

Art. 3.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio complessivo, da attribuire nella compilazione del rapporto informativo e nella formulazione del giudizio complessivo, sono, per le carriere esecutive del Ministero dell'interno, i seguenti.

Coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . punti 30
2) Qualità del servizio prestato . . . » 15
3) Rendimento . . . . » 30
4) Cultura generale e capacità professionale . . . . » 15
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore . . . . » 10

Punteggio massimo complessivo . . . punti 100

Art. 4.

I coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo, da attribuire nella compilazione del rapporto informativo e nella formulazione del giudizio complessivo, sono, per le carriere ausiliarie del Ministero dell'interno, i seguenti.

Coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale.

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . punti 32
2) Qualità del servizio prestato . . . » 15
3) Rendimento . . . . » 32
4) Cultura generale e capacità professionale . . . . » 12
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore . . . . » 9

Punteggio massimo complessivo . . . punti 100

Art. 5.

Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, distinto nelle due carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, ai fini della compilazione del rapporto informativo e della formulazione del giudizio complessivo, si applicano:

a) per la carriera dei capi reparto e capi squadra, i coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo previsti dall'art. 3 del presente decreto per le carriere esecutive del Ministero dell'interno;

b) per la carriera dei vigili, i coefficienti numerici massimi per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo previsti dall'art. 4 del presente decreto per le carriere ausiliarie del Ministero dell'interno.

Art. 6.

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, con possibilità di variarla, in più o in meno, nel limite del cinque per cento, tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Roma, addì 18 marzo 1974

Il Ministro: TAVIANI

(2543)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 novembre 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Rocchetta e Croce.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1973 venne sciolto il consiglio comunale di Rocchetta e Croce e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del dott. Raffaele Rega.

L'amministrazione straordinaria si è accinta subito all'opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento del consiglio comunale. Nel quadro di tale opera ha avviato una serie di pratiche amministrative che concernono l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda la gestione straordinaria del comune di mesi tre a decorrere dal 17 novembre 1973, a norma dell'art. 323 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 15 novembre 1973

Il prefetto: CRISOPULLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1973, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rocchetta e Croce e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, il dott. Raffaele Rega;

Considerato che in data 17 novembre 1973 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Rocchetta e Croce, affidata al dott. Raffaele Rega, è prorogata per motivi amministrativi, di tre mesi, a decorrere dal 17 novembre 1973.

Caserta, addì 15 novembre 1973

Il prefetto: CRISOPULLI

(2579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Nazionale di consumo a r. l., con sede in Verano Brianza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 febbraio 1974 il dott. Giovanni Gioffrè è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Nazionale di consumo a r.l., con sede in Verano Brianza (Milano), in sostituzione del rag. Domenico Gioffrè, deceduto.

(2466)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice Franco Varisco e Carlo Camesasca a r. l., con sede in Monza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 febbraio 1974 il dott. Giovanni Gioffrè è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice Franco Varisco e Carlo Camesasca a r.l., con sede in Monza, in sostituzione del rag. Domenico Gioffrè, deceduto.

(2467)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Popolare macheriese di produzione e consumo, con sede in Macherio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 febbraio 1974 il dott. Giovanni Gioffrè è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Popolare macheriese di produzione e consumo, con sede in Macherio (Milano), in sostituzione del rag. Domenico Gioffrè, deceduto.

(2468)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 167-Div. 2ª del 29 gennaio 1974 del prefetto della provincia di Milano, l'istituto per ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla signora Adalgisa Galanti ved. D'Isabella, consistente nella proprietà di metà capannone sito nel comune di Cinisello Balsamo, in via De Vizzi, per un valore venale complessivamente valutato dall'ufficio tecnico erariale in L. 28.200.000 (ventottomilioniduecentomila).

(2529)

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La sig.na Clara Carloni, nata a Camerino (Macerata) il 15 maggio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso la scuola autonoma di ostetricia di Camerino il 17 giugno 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2523)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Alphonsus Benedict Nemah, nato a Pleebo (Liberia) il 25 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano il 6 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2524)

Il dott. Dante Brigati, nato a Tornolo (Parma) il 4 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Parma l'8 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2525)

La dott.ssa Graziamaria Dente, nata a Trieste il 13 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano il 13 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2526)

Il dott. Andrea de Ponte, nato ad Arezzo il 6 novembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo l'11 luglio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2527)

Il dott. Mario Guerriero, nato a Carbone (Potenza) il 28 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova il 14 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 26 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	619,75	—	—	621,80	—	—	621,75	621,75
Dollaro canadese	—	—	638,75	—	—	639,90	—	—	639,90	639,90
Franco svizzero	—	—	205,70	—	—	206,80	—	—	206,85	206,85
Corona danese	—	—	101,10	—	—	101,90	—	—	101,96	101,96
Corona norvegese	—	—	111,50	—	—	111,95	—	—	111,98	111,98
Corona svedese	—	—	139,25	—	—	139,80	—	—	139,80	139,80
Fiorino olandese	—	—	230,50	—	—	231,10	—	—	231,13	231,13
Franco belga	—	—	15,77	—	—	15,80	—	—	15,81	15,81
Franco francese	—	—	130 —	—	—	130,15	—	—	130,20	130,20
Lira sterlina	—	—	1464 —	—	—	1470,60	—	—	1470,50	1470,50
Marco germanico	—	—	243,40	—	—	244,25	—	—	244,25	244,25
Scellino austriaco	—	—	32,74	—	—	32,95	—	—	32,95	32,95
Escudo portoghese	—	—	24,98	—	—	25,05	—	—	25,07	25,07
Peseta spagnola	—	—	10,55	—	—	10,50	—	—	10,55	10,55
Yen giapponese	—	—	2,27	—	—	2,26	—	—	2,26	2,27

Media dei titoli del 26 marzo 1974

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	96,325
Redimibile 3,50% 1934	98,900
» 3,50% (Ricostruzione)	87,850
» 5% (Ricostruzione)	96,050
» 5% (Riforma fondiaria)	94,800
» 5% (Città di Trieste)	96,700
» 5% (Beni esteri)	96,675
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,400
» 5,50% » » 1968-83	91,175
» 5,50% » » 1969-84	92 —
» 6% » » 1970-85	94,250
» 6% » » 1971-86	94,250
» 6% » » 1972-87	94,150
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,875
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,150
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,125
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,050
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,300
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	95,475
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	94,575
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	93,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	621,50
Dollaro canadese	639,70
Franco svizzero	206,80
Corona danese	101,88
Corona norvegese	111,99
Corona svedese	139,88
Fiorino olandese	231,095
Franco belga	15,798
Franco francese	130,45
Lira sterlina	1470 —
Marco germanico	244,135
Scellino austriaco	32,95
Escudo portoghese	25,06
Peseta spagnola	10,575
Yen giapponese	2,266

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1973 al 31 dicembre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma di regolamenti (CEE)

(in lire italiane per 100 kg)

Dal 1° ottobre 1973 al 31 ottobre 1973 a norma del regolamento (CEE) n 1523/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:					
		N. olive:					
	07.01-790	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03		Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:					
		A. olive:					
	07.03-130	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. olio di oliva:					
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:					
	15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	15.07-030 15.07-040	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	15.07-061 15.07-065 15.07-070 15.07-080	II. altro	zero	zero (*b*)	zero (*b*)	zero	zero (*c*) (*d*)
15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:					
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	15.17-200	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	15.17-300	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04		Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:					
	23.04-050	A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva . . .	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2495/71 e n. 2697/71.
(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 312,50 per 100 kg (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).
(*d*) A taluni olii di oliva originari o in provenienza dalla Spagna, si applica un prelievo speciale.

Dal 1° novembre 1973 al 31 dicembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1523/73, n. 2958/73 e n. 3255/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01		**Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:**					
		N. olive:					
	07.01-790	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03		**Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:**					
		A. olive:					
	07.03-130	**II. altre**	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07		**Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:**					
		A. olio di oliva:					
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:					
	15.07-010 15.07-020	**a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine**	zero	zero	zero	2.080,00	2.080,00
	15.07-030 15.07-040	**b. altro**	zero	zero	zero	3.900,00	3.900,00
	15.07-061 15.07-065 15.07-070 15.07-080	**II. altro**	zero	zero (*b*)	zero (*b*)	zero	zero (*c*) (*d*)
15.17		**Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:**					
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	15.17-200	**I. paste di saponificazione (soap-stocks)**	zero	zero	zero	zero	zero
	15.17-300	**II. altri**	zero	zero	zero	zero	zero
23.04		**Panelli, sansa di olive** ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le **morchie:**					
	23.04-050	**A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva** . . .	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2495/71 e n. 2697/71.
(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione interamente ottenuto in *Spagna* o *in Turchia e trasportato* direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 325,00 per 100 kg (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).
(*d*) A taluni oli di oliva originari o in provenienza dalla Spagna, si applica un prelievo speciale.

Prelievo speciale applicabile dal 1° ottobre 1973 al 31 dicembre 1973 all'importazione dalla Spagna di olio di oliva vergine, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2656/73, n. 2958/73, n. 3255/73 e n. 3273/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-10-73 al 31-10-73	dal 1°-11-73 al 30-11-73	dal 1°-12-73 al 4-12-73	dal 5-12-73 al 31-12-73
ex 15.07 A II	ex 15.07-061 ex 15.07 070	Olio di oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno, originario o in provenienza dalla Spagna (a)	10.644,38	11.070,15	16.335,15	10.579,40

(a) Se trattasi di olio di oliva interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità il prelievo va ridotto di L. 312,50 per il periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre 1973 e di L. 325,00 per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1973.

(2116)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cupello alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cupello (Chieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cupello (Chieti) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Governatore: CARLI

(2499)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Nerviano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 dicembre 1973, n. 6201, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Nerviano (Milano), adottata con deliberazione consiliare n. 67 del 20 dicembre 1971, relativa al nucleo storico del centro del capoluogo.

(2549)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sondrio

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 dicembre 1973, n. 6200, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sondrio, adottato con deliberazione consiliare 28 febbraio 1970, n. 39, ed integrato con deliberazioni consiliari 22 giugno 1971, n. 71, e 26 giugno 1973, n. 133.

(2550)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vigevano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 20 novembre 1973, n. 5792, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vigevano (Pavia) adottato con deliberazione consiliare numero 95 del 7 luglio 1971 ed integrato dalla deliberazione consiliare n. 5130 del 25 settembre 1973.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare n. 268 del 28 settembre 1973, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(2547)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lissone

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 25 settembre 1973, n. 5126, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lissone (Milano) adottato con deliberazione consiliare numero 77 del 21 aprile 1970.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare n. 32 dell'11 aprile 1972, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(2548)

Approvazione del piano di zona del comune di Codogno

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 27 novembre 1973, n. 5901, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Codogno (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2551)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Civitacastellana

Con deliberazione della giunta regionale del Lazio 20 novembre 1973, n. 2308, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 18 dicembre 1973, con verbale n. 109/37, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Civitacastellana.

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2474)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a cinquantasette posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 349, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a cinquantasette posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali;

Visto l'art. 14, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, nonchè l'art. 17 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Viste le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio di Stato per i due componenti della commissione appartenenti al detto consesso;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, bandito con il citato decreto 20 agosto 1973, a cinquantasette posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, è così costituita:

Presidente:

Tozzi dott. Osvaldo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Componenti:

Longo avv. Filippo, consigliere di Stato;
Cannada Bartoli prof. Eugenio, docente universitario;
Irti prof. avv. Natalino, docente universitario;
Antonini prof. avv. Euclide, docente universitario.

Il primo dirigente dott. Gesualdo Morabito, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto farà carico al capitolo 1081 del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1974

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1974
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 100

(2568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esame colloquio, a dodici posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, relativo alla revisione degli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei posti disponibili alla data del 30 novembre di ogni anno nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali deve essere conferito mediante concorso per esame-colloquio riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che alla data del 30 novembre 1973 erano disponibili centoventi posti nel suddetto ruolo;

Considerato, pertanto, che un decimo dei suddetti centoventi posti e cioè dodici posti sono da destinare al concorso in questione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, a dodici posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di storia medioevale e moderna; paleografia e diplomatica; biblioteconomia e bibliografia; storia del diritto italiano, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III (palazzo Italia, piazza Marconi, 25, Roma-Eur - 00144 Roma) redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini suddetti o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nel quale sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale università o istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.
Materie di esame

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica;

d) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Graduatoria del concorso

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.
Presentazione dei documenti di rito

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25, Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario, ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'università;

2) certificato del rettore, in bollo, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *f*), ovvero copia di esso autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dello impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere una dichiarazione, dalla quale risulti che il medesimo, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte ai concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In questo ultimo caso dovrà essere indicata l'amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in bollo, rilasciato dall'università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.
Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di bibliotecario e saranno destinati a prestare servizio presso le biblioteche pubbliche statali.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo gli impiegati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079; qualora essi siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, competerà ai medesimi il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, i funzionari saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1974
Registro n. 19, foglio n. 208

(2437)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a trentasette posti di bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali riservato al personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1973, registro n. 4, foglio n. 206, con cui è stato bandito un concorso, per titoli, a trentasette posti di bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, riservato al personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a trentasette posti di bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali riservato al personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1971, è costituita come segue:

Presidente:

Granito dott. Ferdinando, presidente di sezione presso il Consiglio di Stato.

Componenti:

Pratesi prof. Alessandro, ordinario di diplomatica presso l'Università di Roma;

Frattarolo prof. Lorenzo, incaricato di storia della critica presso l'Università degli studi di Perugia;

Azzarita dott. Mario, vice direttore generale - Direzione generale accademie e biblioteche - Ministero della pubblica istruzione, Roma;

Gnoli dott.ssa Maria Teresa, dirigente superiore - Biblioteca casanatense di Roma.

Segretario:

Porfili dott. Roberto, direttore di divisione del ruolo ad esaurimento nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, Roma.

La spesa complessiva che si presume di L. 300.000 (trecentomila), graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario dell'anno 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1974
Registro n. 9 Pubblica istruzione, foglio n. 7

(2413)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di idraulico nel ruolo degli operai permanenti.

In data 11 febbraio 1974 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a due posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di idraulico nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1972.

(2562)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare), anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1973, registro n. 14 Difesa pers. mil., foglio n. 299, concernente il concorso per l'ammissione di trentuno allievi del Corpo sanitario della Marina militare (ruolo medici e farmacisti) come sotto specificato;

25 per il 1º anno della facoltà di medicina e chirurgia;
5 per il 3º anno della facoltà di medicina e chirurgia;
1 per il 1º anno della facoltà di farmacia;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1973, registro n. 26 Difesa pers. mil., foglio n. 106, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di trentuno allievi del Corpo sanitario della Marina militare (ruolo medici e farmacisti), anno accademico 1973-74;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1973, registro n. 26 Difesa, pers. mil., foglio n. 102, con il quale il tenente colonnello Ftr. s.p.e. Mario Dal Monte e il prof. Basile Aracri sono stati rispettivamente sostituiti nell'incarico di membro della commissione di esami dal ten. colonnello Art. s.p.e. Alfonso Mantovani e dal prof. Paolo Restifo;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Considerato che nessun candidato ha sostenuto le prove di concorso per il 1º anno della facoltà di medicina e che nessun candidato ha superato le prove di concorso per il 3º anno della facoltà di medicina e chirurgia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al 1º anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare), anno accademico 1973-74:

1. Mollica Paolo	punti	28 —
2. Battistella Mario	»	26,77
3. Pieche Sergio	»	25,44
4. Cecinato Luigi	»	24,83
5. Monteleone Nicola	»	24,50
6. Costanzo Virgilio	»	24,11
7. Lambrughi Furio	»	23,94
8. Brauzzi Marco	»	23 —
9. Sebastio Vincenzo	»	23 —
10. Carleo Alfonso	»	22,72
11 Campanini Gianfranco	»	22 —
12. Picariello Antonio	»	21,27
13. Petruzzelli Vito	»	21 —
14. Mercuriali Giuseppe	»	20 —
15. Monachese Donato	»	19,50
16. Truglio Orazio	»	19,16
17 Borghetti Luciano	»	18,39
18 Antonucci Carlo	»	18,39
19. Colecchia Bruno	»	18,33
20. Iovane Francesco	»	18,27

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1974
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 42

(2560)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Con decreto n. 1437 del 28 febbraio 1974 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sottoindicate trentasette sedi farmaceutiche, vacanti o di nuova istituzione, in provincia di Udine.

Farmacie urbane:

1) Udine, ventiduesima sede; 2) Udine, ventitreesima sede; 3) Udine, ventiquattresima sede.

Farmacie rurali:

4) Amaro; 5) Attimis; 6) Buttrio; 7) Camino al Tagliamento; 8) Carlino; 9) Cassacco; 10) Chiopris-Viscone; 11) Colloredo di Monte Albano; 12) Flaibano; 13) Forni Avoltri; 14) Forni di Sopra; 15) Forni di Sotto; 16) Grimacco; 17) Latisana, prima sede; 18) Lignano Sabbiadoro, prima sede; 19) Lusevera; 20) Moimacco; 21) Moruzzo; 22) Pocenia; 23) Porpetto; 24) Ravascletto; 25) Remanzacco; 26) Resia; 27) Rigolato; 28) Rive d'Arcano; 29) Ronchis; 30) S. Vito di Fagagna; 31) Stregna; 32) Tavagnacco, seconda sede; 33) Teor; 34) Torreano; 35) Treppo Carnico; 36) Trivignano Udinese; 37) Udine, ventunesima sede.

Le domande di partecipazione al concorso, debitamente corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire o essere presentate all'ufficio del medico provinciale di Udine entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 maggio 1974.

Udine, addì 28 febbraio 1974

Il medico provinciale: MONTAGNA

(2541)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Rettifica del nominativo di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 889 del 14 febbraio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 30 aprile 1969;

Considerato che per mero errore di trascrizione, tra i componenti è stato indicato il nominativo della signora Oresta Spaziani in luogo di quello della signora Renata Luti, ostetrica condotta del comune di Formia;

Attesa la necessità di procedere a detta rettifica;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il decreto di questo ufficio n. 889 del 14 febbraio 1974, è rettificato nel senso che componente della commissione indicata in premessa è la signora Renata Luti, ostetrica condotta del comune di Formia, in luogo della signora Oresta Spaziani, indicata erroneamente nel decreto stesso.

Per la rimanente parte resta pienamente valido il decreto numero 889 del 14 febbraio 1974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 12 marzo 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(2481)

Sostituzione del presidente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2113 del 27 giugno 1973, modificato con decreto n. 6293 del 6 ottobre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Fondi e Terracina indetto con decreto n. 5841 del 15 settembre 1971;

Considerato che il dott. Vittorio Pierro presidente della predetta commissione ha fatto conoscere di essere impossibilitato, per esigenze di servizio a partecipare ai lavori della stessa;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto funzionario in seno alla commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la designazione del Ministero della sanità con la quale è stato segnalato, in sostituzione del dott. Vittorio Pierro, dimissionario, il nominativo del dott. Caruso Antonino, direttore di divisione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa il dott. Antonino Caruso, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Fondi e Terracina, in sostituzione del dott. Vittorio Pierro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Latina, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 11 marzo 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(2480)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 04125 del 3 dicembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 21 dicembre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei e sono stati dichiarati i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di undici posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970;

Atteso che il dott. Lolli Luigi Donato, classificato al quinto posto della graduatoria degli idonei del predetto concorso e dichiarato vincitore della condotta medica di Noha (frazione del comune di Galatina) ha formalmente dichiarato in data 12 gennaio 1974 di rinunciare alla suddetta condotta;

Preso atto che il dott. Fontanas Benito Salvatore, classificato al settimo posto e dichiarato vincitore della condotta unica del comune di Seclì, ha rinunziato a tale nomina;

Considerato che il nominato dott. Fontanas Benito Salvatore, all'uopo interpellato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, a scegliere la condotta medica di Noha (frazione del comune di Galatina), indicata, nell'ordine di preferenza, prima di quella di Seclì per la quale era stato in precedenza interpellato, ha fatto presente di voler accettare detta condotta;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della citata condotta medica di Noha (frazione di Galatina) al dott. Fontanas Benito Salvatore per la posizione occupata nella graduatoria e per l'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Per i motivi illustrati in premessa, il dott. Fontanas Benito Salvatore, settimo classificato nella graduatoria degli idonei del concorso per undici posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970, è dichiarato vincitore della condotta medica di Noha (frazione del comune di Galatina).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Galatina.

Lecce, addì 4 marzo 1974

Il medico provinciale f.f.: Russo

(2479)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1186-AA.6/11 in data 27 ottobre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova, bandito con decreto n. 441-AA.6/11 in data 25 marzo 1972;
Visto il proprio decreto n. 1187-AA.6/11 in data 27 ottobre 1973, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;
Vista la nota n. 4/CZ in data 2 marzo 1974 del consorzio di vigilanza zooiatrica tra i comuni di S. Giorgio delle Pertiche-S. Giustina in Colle-Villa del Conte-Campo S Martino e Curtarolo, con la quale viene segnalato che il dott. Luciano Mari nominato veterinario condotto consorziale, a seguito del concorso di cui sopra, ha rassegnato le dimissioni, e che pertanto la condotta stessa deve essere assegnata al candidato idoneo avente diritto e che segue il dott. Mari in graduatoria;
Visto l'ordine delle preferenze espresse nella domanda dai candidati dichiarati idonei e che seguono in graduatoria il candidato rinunciatario;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;
Vista l'ordinanza del presidente della giunta regionale veneta in data 22 marzo 1972;

Decreta:

Il dott. Pirocca Graziano è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di S. Giorgio delle Pertiche-S. Giustina in Colle-Villa del Conte-Campo S. Martino e Curtarolo, in sostituzione del dott. Mari Luciano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Veneto e nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 7 marzo 1974

Il veterinario provinciale: Berti

(2445)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1974, n. 1.

Provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 6, commi 6 e 7, dello statuto regionale e al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei proprietari coltivatori diretti, degli affittuari coltivatori diretti e dei mezzadri, singoli o associati, sono concesse agevolazioni creditizie per il riattamento, l'ammodernamento e la ricostruzione delle loro abitazioni.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo è concesso un concorso della Regione sulle rate di ammortamento e sugli interessi di preammortamento dei mutui di miglioramento da contrarsi ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, con gli istituti di credito operanti nella Regione.
I mutui sono concessi per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile e sono estinguibili in 20 anni oltre al periodo di preammortamento.
L'interesse a carico del beneficiario per il periodo di preammortamento è stabilito nella misura del 3 per cento.
La rata annua di ammortamento a carico del beneficiario, per capitale, interessi, diritti, commissioni, oneri vari e spese accessorie, è stabilita nella misura del 5 per cento.
Il beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, attualizzando il concorso regionale.

Art. 3.

E' assunto a carico della Regione l'onere pari alla differenza tra il costo effettivo della operazione di mutuo e l'onere a carico del mutuatario.
Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito annualmente sulla base dei tassi fissati dallo Stato per i mutui di miglioramento.
Il concorso della Regione è corrisposto per una durata di 20 anni direttamente all'istituto di credito in rate annuali costanti posticipate. Unitamente alla prima rata verrà liquidato il concorso sugli interessi di preammortamento.

Art. 4.

I mutui agevolati di cui alla presente legge sono concessi a favore:
1) di proprietari coltivatori diretti che intendano riattare o ricostruire la casa di abitazione sul fondo di proprietà;
2) di proprietari concedenti a mezzadria che intendano riattare o ricostruire la casa di abitazione a servizio del fondo concesso a mezzadria. In tal caso il concorso della Regione sarà dato con priorità ai concedenti che trasformano il contratto di mezzadria in affitto per una durata di almeno 10 anni dalla data del collaudo.

Art. 5.

Per consentire il riattamento delle abitazioni dei mezzadri e degli affittuari coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 223 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e integrazioni, la giunta regionale è autorizzata ad anticipare ai comuni, su loro richiesta, le somme necessarie per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di riparazione e di completamento.

Alla restituzione delle predette anticipazioni i comuni provvedono con i proventi derivanti dal conseguente recupero dai proprietari interessati.

Art. 6.

I mutui di favore di cui alla presente legge sono altresì concessi ai coltivatori diretti per nuove abitazioni a servizio di aziende costituite per accorpamento o divisione di fondi rustici privi di fabbricati rurali, sempreché le caratteristiche di detti fondi consentano la realizzazione di imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 7.

Le agevolazioni della presente legge non sono cumulabili con le provvidenze previste da altre leggi per lo stesso titolo.

Art. 8.

La domanda di mutuo va presentata al sindaco del comune nel cui territorio saranno realizzate le opere, all'ufficio agricolo di zona e all'istituto di credito agrario di miglioramento prescelto.

Alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa delle opere da realizzare con l'indicazione del presumibile costo dell'opera, con i dati catastali del fondo rustico di proprietà, con l'indicazione di eventuali altri terreni coltivati direttamente, con notizie sulle attrezzature aziendali e con i dati anagrafici della famiglia del richiedente.

Il responsabile dell'ufficio agricolo di zona deve presentare, entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, una relazione tecnico-economica e finanziaria sulla validità e convenienza dell'opera al sindaco del comune presidente del comitato di cui all'art. 10.

Il comitato, sentita la relazione dell'ufficio tecnico comunale sulla rispondenza dell'opera alle norme urbanistiche, emette entro 20 giorni dalla ricezione della pratica il parere di cui all'ultimo comma dell'art. 10 che deve essere trasmesso immediatamente all'istituto di credito e all'ufficio agricolo di zona dandone notizia all'interessato.

Trascorso inutilmente tale termine, il parere del comitato è espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura che lo trasmette, entro 10 giorni, all'istituto di credito interessato.

Il predetto istituto di credito dopo aver acquisito l'eventuale garanzia fidejussoria dell'ente di sviluppo, comunica le proprie determinazioni all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che provvederà al perfezionamento della documentazione e all'approvazione in linea tecnica delle opere.

Al provvedimento formale d'impegno per la concessione del concorso regionale e al successivo provvedimento di liquidazione provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, previa deliberazione della giunta regionale.

Nel provvedimento d'impegno di concessione saranno indicati sia il termine utile per la stipulazione del contratto di mutuo sia il periodo necessario per l'ultimazione dei lavori.

All'atto della stipulazione l'istituto di credito concederà una anticipazione pari al 50 per cento della somma mutuata.

Il saldo sarà corrisposto a seguito delle risultanze del collaudo effettuato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 9.

Le abitazioni dei coltivatori diretti, sia proprietari, sia affittuari, e dei mezzadri, da riattare, ammodernare e ricostruire con le agevolazioni di cui alla presente legge, devono essere destinate per la durata dell'ammortamento e comunque per un periodo di almeno 10 anni dalla data del collaudo al servizio dell'attività agricola.

In caso di vendita prima del termine di 10 anni di cui al precedente comma, si ha la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, salvo che la vendita avvenga in attuazione delle direttive della Comunità europea n. 159 e 160 del 1972 e fatti salvi i casi previsti dalla legge 590/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Trascorso il periodo vincolativo di 10 anni o nei casi previsti dal comma precedente, il residuo mutuo di favore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 10.

Presso ogni comune è costituito un comitato consultivo con il compito di esprimere il parere sulle domande di mutuo di cui all'art. 8 della presente legge.

Il comitato è costituito: dal sindaco o da un consigliere da lui delegato, anche in rappresentanza della commissione edilizia comunale, che lo presiede; da due rappresentanti dei coltivatori diretti proprietari, un rappresentante dei coltivatori diretti affittuari, due rappresentanti dei mezzadri, due rappresentanti dei concedenti a mezzadria e un rappresentante dei concedenti in affitto.

I rappresentanti delle categorie sono nominati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche, dal consiglio comunale su designazione delle organizzazioni comunali o provinciali più rappresentative.

Il comitato, nell'esprimere il parere sulle domande di mutuo, dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali della zona in cui ricade l'opera da realizzare, e in particolare della destinazione produttiva di detta zona, delle prospettive di ristrutturazione agricola, delle indicazioni degli strumenti urbanistici esistenti o in elaborazione, della esistenza di infrastrutture sufficienti per quanto concerne le vie di accesso alle aziende, l'elettricità e l'acqua potabile. In mancanza di tali infrastrutture il comitato terrà conto delle previsioni programmatiche di realizzazione delle stesse.

Art. 11.

I mutui di cui alla presente legge, possono essere assistiti, su richiesta motivata dell'istituto mutuante, dalla garanzia fidejussoria dell'ente di sviluppo nelle Marche per la quota non coperta dalla garanzia del fondo interbancario di cui allo art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 12.

Sono ammesse alle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge, le domande presentate ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente alle opere riguardanti le abitazioni rurali per le quali gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli ispettorati ripartimentali delle foreste abbiano iniziato l'istruttoria in ottemperanza alla deliberazione di giunta n. 334 del 13 ottobre 1972.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio provvederanno a tutti gli adempimenti necessari per l'accettazione del mutuo agevolato da parte degli interessati, per il completamento dell'istruttoria e per il rilascio del nulla osta da trasmettere all'istituto di credito, previa deliberazione della giunta.

Art. 13.

Per la concessione del concorso regionale sulle rate di ammortamento e sugli interessi di preammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno ventennali:

L. 45.000.000 per l'anno 1972;
L. 180.000.000 per l'anno 1973.

Le annualità relative, da iscrivere negli stati di previsione della spesa, sono determinate in L. 45.000.000 per l'anno 1972; L. 225.000.000 per gli anni dal 1973 al 1991 e in L. 180.000.000 per l'anno 1992.

Per far fronte agli oneri relativi agli interessi di preammortamento, è inoltre autorizzata, per l'anno 1972, la spesa di lire 5.000.000, e per l'anno 1973, la spesa di L. 20.000.000.

Le somme non utilizzate al termine di ciascun esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

per l'anno 1972, con i fondi del capitolo 3524 che viene istituito nello stato di previsione della spesa dell'anno 1972 con la denominazione « Concorso regionale sui mutui contratti dai coltivatori diretti per il riattamento, ammodernamento e ricostruzione delle loro abitazioni » e con uno stanziamento di L. 50.000.000; la dotazione del capitolo 2673 del bilancio 1972 « Fondi occorrenti per il finanziamento di provvedimenti in corso » è ridotto di L. 50.000.000;

per l'anno 1973, con i fondi del capitolo 26103 corrispondente al capitolo 3524 del bilancio 1972, con una dotazione di L. 250.000.000; lo stanziamento del capitolo 27101 del bilancio 1973 « Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » — voce n. 11 dell'elenco allegato — è ridotto di L. 250.000.000;

per gli anni successivi, con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti, da fronteggiarsi con l'incremento della quota di partecipazione al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 15.

Per far fronte alla concessione delle anticipazioni ai comuni ai sensi dell'art. 5 della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 titolo IV « Contabilità speciale » il capitolo 42007 con la seguente denominazione « Autorizzazione ai comuni per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di riparazione e di completamento delle abilitazioni dei mezzadri e degli affittuari coltivatori diretti ai sensi dell'art. 223 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 » con una dotazione di L. 100 milioni.

E' istituito nello stato di previsione delle entrate, titolo III, categoria X, il capitolo 31005 con la seguente denominazione « Rimborso da parte dei comuni delle anticipazioni per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di riparazione e di completamento delle abitazioni dei mezzadri e degli affittuari coltivatori diretti ai sensi dell'art. 223 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 » cui saranno imputate le somme restituite dai comuni.

Art. 16.

Al termine di ogni esercizio finanziario saranno pubblicati, a cura della giunta regionale, gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, distinti per comune.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 14 gennaio 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. 2.
Finanziamento dell'edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di costruzioni destinate alla attività scolastica materna e dell'obbligo.

I contributi possono essere erogati esclusivamente ai comuni quali:

a) siano proprietari delle costruzioni per le quali si richiedono le opere;

b) abbiano popolazione inferiore a 5000 abitanti;

c) abbiano popolazione superiore a 5000 abitanti, qualora le erogazioni siano destinate a scuole di frazioni con popolazione non superiore a 1500 abitanti.

Possono essere erogati con tributi per un importo non superiore al 10 per cento della somma stanziata in bilancio anche a enti morali di beneficenza, sempre che siano proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati stabilmente ad attività scolastica materna e siano operanti in comuni o in frazioni aventi le dimensioni di cui ai punti *b*) e *c*).

Art. 2.

Entro il 28 febbraio di ogni anno gli enti interessati devono far pervenire alla giunta regionale la domanda di contributo di cui all'art. 1.

Spetta alla giunta comunale, o al consiglio di amministrazione degli altri enti, deliberare l'inoltro della domanda per l'ottenimento del contributo.

La deliberazione deve attestare che l'edificio, o la parte di esso cui le opere da finanziare si riferiscono, è di proprietà dell'ente richiedente e ha esclusiva destinazione all'uso scolastico di cui all'art. 1; deve indicare il numero degli abitanti del comune e, se ricorre l'ipotesi, della frazione, deve illustrare la situazione scolastica e quella finanziaria dell'ente.

Alla domanda deve essere allegata una copia della deliberazione, con la relazione tecnica dei lavori proposti, il progetto di massima e il preventivo di spesa.

Art. 3.

Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, di concerto con lo assessore regionale ai lavori pubblici, deve presentare al consiglio regionale per l'approvazione i criteri e la proposta di riparto dei contributi contenente l'elenco dei richiedenti articolato per province, e l'indicazione del costo delle opere e delle somme richieste.

Il contributo della Regione può essere anche parziale rispetto alla spesa indicata dall'ente.

Art. 4.

Alla erogazione del contributo di cui all'art. 1 provvede la giunta regionale su domanda dei comuni e degli enti morali interessati.

La domanda dovrà essere presentata dopo il completamento e la consegna dell'opera e dovrà contenere la documentazione delle spese effettivamente sostenute.

L'accertamento della esistenza delle condizioni prescritte dalla presente legge per far luogo alla erogazione del contributo è demandato agli uffici competenti in materia di lavori pubblici.

Il contributo si intende revocato se l'opera non è compiuta entro i dodici mesi successivi alla data di comunicazione della avvenuta concessione.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, di concerto con l'assessore regionale ai lavori pubblici, per interventi urgenti e di particolare gravità, dandone comunicazione entro 10 giorni al consiglio regionale, nei limiti del 10 per cento della somma stanziata in bilancio.

Art. 6.

I finanziamenti concessi in forza della presente legge sostituiscono quelli previsti dall'art. 29 della legge n. 641 del 28 luglio 1967, per quanto attiene all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti all'attività scolastica.

Art. 7.

Per l'anno 1973, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 1, saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 31 dicembre.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per lo anno 1973 la spesa di L. 200.000.000 al cui finanziamento si provvede con i fondi da iscriversi a carico del capitolo 23325 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 con la denominazione « Contributi per il finanziamento di opere di adattamento e riadattamento dell'edilizia scolastica minore », con la dotazione di L. 200.000.000.

Per gli anni 1974 e 1975 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente a quello istituito ai sensi del comma precedente.

Le disponibilità del capitolo 23325 non impegnate al termine dell'esercizio 1973 potranno essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio 1974.

Lo stanziamento del capitolo 27101 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » è ridotto di un importo equivalente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 16 gennaio 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. 3.

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia esistenti o che si costituiscono nella regione entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è fissato:

a) in L. 20.000 per ogni socio iscritto alla cooperativa dopo il 1° aprile 1972 e comunque non oltre i tre mesi stabiliti nel comma precedente, purchè abbia effettivamente versato almeno una quota di capitale sociale;

b) in L. 10.000 per ogni socio iscritto alla cooperativa fino al 31 marzo 1972, purchè abbia effettivamente versato almeno una quota di capitale sociale.

Art. 2.

La domanda per ottenere il contributo di cui all'art. 1 deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno 1974.

Gli uffici competenti della Regione possono richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritengono necessaria per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione del contributo.

Il contributo e concesso dalla giunta che ne dà comunicazione alla commissione provinciale dell'artigianato competente per territorio.

Art. 3.

Per ottenere il contributo di cui all'art. 1 della presente legge le cooperative devono essere costituite e regolate, alla data di cui all'art. 2, secondo lo statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 23 aprile 1959.

Prima della richiesta di contributo, le cooperative devono provvedere a uniformare il loro statuto alle norme di cui allo art. 6.

Il contributo sarà accordato anche alle cooperative che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente o che, nel caso di cooperative esistenti, apportino modifiche ai loro statuti rendendoli difformi dallo statuto-tipo, purchè gli statuti o le modifiche siano espressamente approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Il contributo è corrisposto alle cooperative costituite con almeno cinquanta soci.

Art. 4.

La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti di esercizio accordati agli artigiani che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.

Il contributo per il pagamento degli interessi sui crediti di esercizio concessi ai sensi dell'art. 5 fino a L. 2.000.000 e per la durata massima di 24 mesi, sarà corrisposto nella misura del 5 per cento annuo, in relazione alle operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella regione.

Il contributo per il pagamento degli interessi sarà concesso solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle difejussioni prestate dalle cooperative di garanzia operanti nella regione con almeno cinquanta soci.

Sono escluse dal contributo di cui al presente articolo le operazioni che godano di altri contributi o di agevolazioni.

Art. 5.

Le domande per la concessione del contributo regionale, rivolte al presidente della Regione, dovranno essere presentate alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci.

Le cooperative inoltreranno alla Regione copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'artigiano e dal conteggio predisposto dagli istituti bancari.

La giunta regionale sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative artigiane di garanzia, delibera la concessione del contributo e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito e alle cooperative interessate.

La liquidazione dei contributi avviene in base al rendiconto fornito dalle cooperative artigiane di garanzia.

Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.

Art. 6.

Le cooperative artigiane di garanzia che intendono usufruire del contributo di cui all'art. 1 della presente legge dovranno, in sostituzione delle norme previste agli articoli 31 secondo comma, 35 secondo comma lettera *b*), 38 primo comma, 46 secondo comma e 52 dello statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni;

a) del consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;

b) la Regione nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

c) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici a scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Regione, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, avrà la facoltà di disporre la destinazione della somma predetta.

Art. 7.

Spetta al consiglio regionale esercitare le funzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo.

Le altre funzioni sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 8.

In ogni caso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia di nomina del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, saranno considerati decaduti.

Art. 9.

L'onere derivante dagli interventi di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è determinato, per l'anno 1972, nella misura di L. 50.000.000 e, per l'anno 1973, nella misura di L. 100.000.000.

Alla copertura degli oneri per l'esercizio finanziario 1972 si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo 2422.

Per l'esercizio finanziario 1973 la Regione provvede con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 16402 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1973.

Le somme disponibili alla fine di ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario 1974.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 16 gennaio 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. **4**.

Opere di difesa del litorale marchigiano in zone di interesse turistico per la costruzione, completamento o miglioramento di porti classificati di IV classe.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione ai comuni e loro consorzi, che ne facciano richiesta, di un contributo annuo costante, per 35 anni, nella misura del 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, per l'esecuzione di scogliere frangiflutto per la difesa del litorale marchigiano in zone di interesse turistico per una spesa non superiore a L. 60.000.000, e per il completamento o miglioramento dei porti classificati di quarta classe ai sensi delle vigenti disposizioni statali in materia per una spesa non superiore a L. 10.000.000.

Il ricorso ad altro tipo di opere di difesa dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assessore regionale ai lavori pubblici previo motivato parere dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona e della competente commissione consiliare.

Art. 2.

I progetti delle opere di cui al precedente articolo sono presentati all'assessorato regionale al turismo e approvati dalla giunta regionale sentiti i pareri dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona e dell'autorità marittima locale.

Gli enti di cui all'articolo precedente, ove lo richiedono, in applicazione della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e norme interpretative di cui alla legge 19 luglio 1959, n. 551, per l'approntamento dei progetti e per la direzione dei lavori, si avvalgono dell'ufficio del genio civile per le opere marittime competente per il litorale marchigiano. Alla designazione del collaudatore provvede con proprio decreto il presidente della giunta regionale su designazione della giunta stessa.

Art. 3.

Per l'anno 1973, la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, prevista in annue L. 70.000.000 farà carico al capitolo 23321 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, la cui denominazione viene così modificata: « Contributi costanti trentacinquennali a favore degli enti locali per opere di difesa del litorale marchigiano in zone di interesse turistico e per il completamento o miglioramento dei porti classificati di quarta classe », con lo stanziamento di L. 70.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma precedente; l'annualità da inserirsi nello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni dal 1974 al 2007 è determinata in L. 70.000.000.

Le somme che, al termine dell'anno finanziario 1973 risultino disponibili sul capitolo 23321 e, per gli anni successivi, sui capitoli corrispondenti, possono essere impegnate per lo stesso titolo nell'anno seguente.

Lo stanziamento del capitolo 27101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » è ridotto dello importo di L. 70.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 49 e 50 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 16 gennaio 1974

TIBERI

(1755)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1974, n. **5**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 (Variazione n. 6).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1974)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1974, n. **6**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 (Variazione n. 12).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1974)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1974, n. **7**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge, e non oltre il 31 marzo 1974, all'esercizio del bilancio della Regione, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella relativa proposta di legge, presentata al consiglio regionale il 26 ottobre 1973.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 2 febbraio 1974

TIBERI

(1756)

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1974, n. **8**.

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1973 (Variazione n. 5).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 19 *febbraio* 1974)

(1757)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740840)